

1 sessione

WEBINAR MSNA

**ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- MSNA
ATTORI ISTITUZIONALI A CONFRONTO**

prima sessione

PRESA IN CARICO DEL MSNA



MINISTERO
DELL'INTERNO



ATTORI ISTITUZIONALI A CONFRONTO

ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

DEFINIZIONE DI MSNA

Secondo la definizione della L.47/2017
per **minore straniero non accompagnato**
presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne

- non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea
- che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o
- che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana,
- privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIVIETO DI RESPINGIMENTO E DI ESPULSIONE

L'art. 19, c. 2, lett. a), t.u. sull'immigrazione, D.Lgs. 286/1998, prevede l'**inespellibilità** del **minore** degli anni diciotto.

Unica ipotesi di caso di espulsione del minore è dato dai "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" di cui all'art. 13, c. 1, o di prevenzione ad atti di terrorismo

Mentre l'art. 3 della legge 47/2017 ha implementato l'art. 19, T.U. con il nuovo comma 1-bis, secondo il quale si dispone che "in nessun caso può disporsi il **respingimento** alla frontiera di minori stranieri non accompagnati"

Per tale motivo e sulla scorta di quanto disposto dalla L.328/2000 si configura l'**obbligo di accoglienza** degli stessi e l'obbligo al **rilascio di un regolare permesso di soggiorno** (permessi di soggiorno L. 47/2017)



MINISTERO
DELL'INTERNO



AUTORITÀ CHE INTERVENGONO A SUPPORTO DEL MSNA

Molti sono i soggetti istituzionali che intervengono a supporto del minore straniero non accompagnati, tra questi (e in maniera non esaustiva):

Servizi sociali dell'Ente locale

Autorità di pubblica sicurezza

Tribunale per i Minorenni

Procura presso il Tribunale per i minorenni



QUALI I COMPITI

I Servizi sociali dell'Ente locale

procedono all'inserimento in strutture di accoglienza dedicate al fine di garantire al MSNA le prime necessità di ospitalità, mantenimento e protezione allo stesso.

I servizi sociali territoriali hanno altresì il compito di

segnalare all'autorità giudiziaria

situazioni di pregiudizio e/o di abbandono del minore di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del proprio lavoro, collaborando al fine di

provvedere al collocamento dello stesso minore in luogo sicuro.



MINISTERO
DELL'INTERNO



QUALI I COMPITI

L'Autorità di pubblica sicurezza

accerta l'identità di un minore straniero non accompagnato,
coadiuvata da mediatori culturali,
alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato,
solo dopo che è stata garantita allo stesso minore
un'immediata assistenza umanitaria
(art 5 co 3 L.47/2017)



MINISTERO
DELL'INTERNO



QUALI I COMPITI

Il Tribunale per i Minorenni

ha la competenza anche in merito ai minori stranieri non accompagnati.

Il D.Lgs. n. 220/2017 ha trasferito
dal giudice tutelare, presso il Tribunale ordinario,
al Tribunale per i minorenni
la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore,
in modo da concentrare **presso uno stesso giudice**
tutte le fasi del procedimento giurisdizionale
relative ai minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO



QUALI I COMPITI

Procura presso il Tribunale per i minorenni

A seguito dell'entrata in vigore della L. 149/01, il referente destinatario delle segnalazioni da parte dei servizi sociali riguardanti i minorenni è il Pubblico Ministero minorile.

Nei procedimenti civili, gli uffici della Procura presso il Tribunale per i minorenni hanno il compito di richiedere al medesimo Tribunale i provvedimenti a protezione dei minori, dietro segnalazione dei servizi sociali (art 9 co. 1 della L. 184/1983).

Portando ad esempio quanto accade sulla scorta dei provvedimenti ex art.403 cc, **il Servizio sociale comunica tempestivamente il provvedimento alla Procura della Repubblica** presso il Tribunale per i Minorenni, provvedendo a dettagliare una relazione sui presupposti che hanno portato allo specifico provvedimento.



MINISTERO
DELL'INTERNO



IDENTIFICAZIONE

All'interno della L. 47/2017 (art. 5)
è stata introdotta la
procedura unica di identificazione del minore,
che costituisce il passaggio fondamentale
per l'accertamento della minore età,
da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare
le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.



MINISTERO
DELL'INTERNO



IDENTIFICAZIONE

Durante la **procedura di identificazione** devono essere presenti un **mediatore e il tutore**, anche provvisorio.

I passaggi di tale procedura di identificazione prevedono:

- il colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale
- la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età
(N.B. *l'intervento dell'autorità consolare del paese di origine in funzione di supporto nel reperimento della documentazione non va richiesto nel caso in cui il minore manifesti l'intenzione di procedere con la domanda di protezione internazionale, oppure nel caso in cui sia ravvisabile una possibilità di rischio di persecuzione*)
- l'esame socio – sanitario volto all'accertamento della stessa età anagrafica disposto dalla procura presso il TM, in caso di dubbio



MINISTERO
DELL'INTERNO



IDENTIFICAZIONE

Art 19 bis D. Lgs 142/2015

come modificato (inserito) dall'art 5 co. 1 L.47/2017

Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria,

*il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, **sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente** e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un **colloquio con il minore**, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione*



IDENTIFICAZIONE

Art 5 co 3 L.47/2017

*L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata **dalle autorità di pubblica sicurezza**, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria.*

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari.



MINISTERO
DELL'INTERNO



IDENTIFICAZIONE

Articolo 19 bis del D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142,
inserito ex art 5 co 4 L.47/2017.

*Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la **Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni** può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.*



MINISTERO
DELL'INTERNO



IDENTIFICAZIONE

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato:

- allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere
- all'esercente la responsabilità genitoriale
- all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento.

Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore



MINISTERO
DELL'INTERNO



IDENTIFICAZIONE

Articolo 19 bis del D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142,
inserito ex art 5 co 4 L.47/2017 al co.5

sottolinea il *favor minoris*
previsto dalla norma attraverso
la presunzione della minore età
nel caso in cui permanessero dubbi sull'età del migrante
anche in seguito all'accertamento socio – sanitario.



IDENTIFICAZIONE

Il provvedimento di attribuzione dell'età, **adottato** dal Tribunale per i Minorenni, è **notificato** allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato.

Il provvedimento è **comunicato** alle **autorità di polizia** ai fini del completamento delle procedure di identificazione

Si tratta di un provvedimento **impugnabile** in sede di reclamo entro 10 giorni, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sospendendo ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione.



MINISTERO
DELL'INTERNO



PRESA IN CARICO E ACCOGLIENZA

Nell'applicazione delle misure di accoglienza, assume carattere di priorità **il superiore interesse del minore.**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, si devono pertanto assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo sociale del minore. (art 18 D.Lgs 142/2015)

Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto in nessun caso presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza.



MINISTERO
DELL'INTERNO



PRESA IN CARICO E ACCOGLIENZA

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre **procedere all'ascolto del minore**, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di **tratta** di esseri umani nonché a verificare la possibilità di **ricongiungimento** familiare *ai sensi dell'art. 8, par. 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,* purché **corrisponda all'interesse superiore del minore.**



MINISTERO
DELL'INTERNO



IPOTESI DI RINTRACCIO: COSA ACCADE

In caso di rintraccio di un minore non accompagnato l'autorità di pubblica sicurezza ne **dà immediata comunicazione** al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore *ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte ex art 19 co.5.*

Nell'ipotesi in cui una pubblica autorità rintracci un minore straniero non accompagnato sul territorio si procede **all' identificazione** dello stesso *ai sensi dell'art 19 bis D. Lgs 142/2015 co. 3*




MINISTERO
DELL'INTERNO



RINTRACCIAMENTO DEL MINORE SUL TERRITORIO

L'Autorità di pubblica sicurezza
dà altresì immediata comunicazione della presenza
di un minore non accompagnato [...]
al **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**,
con mezzi idonei a garantirne la riservatezza,
al fine
di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza
dei minori non accompagnati

art. 19, comma 5 del D.Lgs 142/2015 ss.mm.



SEGNALAZIONE DEL MSNA PRESSO IL SIM

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito il **Sistema informativo nazionale** dei minori stranieri non accompagnati (**SIM**), ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale (art. 9 L. 47/2017).

All'interno della banca dati del SIM sono registrati:

- i dati anagrafici del minore
- le informazioni relative all'eventuale richiesta di protezione internazionale,
- le informazioni relative al possesso di documenti di riconoscimento,
- le informazioni relative al primo ingresso sul territorio nazionale,
- le informazioni relative al collocamento e alla presa in carico da parte dell'ente responsabile e
- le informazioni relative alle eventuali procedure amministrative concernenti il minore.



CIRCOLARE n. 2811 DEL DIP. LIBERTÀ CIVILI E IMMIGRAZIONE

Nell'ambito della gestione dell'accoglienza dei MSNA, in un'ottica di collaborazione sinergica tra le amministrazioni competenti in materia, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione **il 6 marzo 2019 ha adottato la circolare n. 2811.**

La circolare ha parzialmente modificato la procedura per l'inoltro da parte dei Comuni, per il tramite delle Prefetture, della richiesta di contributo per l'accoglienza dei MSNA, che viene erogato trimestralmente dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

La nuova procedura prevede che **la suddetta richiesta possa essere avanzata dai Comuni interessati**, per il tramite delle Prefetture di riferimento, attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dall'art. 9 L. 47/2017



MINISTERO
DELL'INTERNO



CIRCOLARE n.2811 DEL DIP. LIBERTÀ CIVILI E IMMIGRAZIONE

Con la circolare n. 2811 del 06 marzo 2019,
sono state comunicate le nuove procedure di accesso al

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:

il Comune segnala sul sistema SIM
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<https://sim.lavoro.gov.it>

i nominativi dei minori stranieri non accompagnati accolti



CIRCOLARE n.2811 DEL DIP. LIBERTÀ CIVILI E IMMIGRAZIONE

Il Comune richiede alla Prefettura l'accesso al Fondo tramite l'invio del **Modello A**, composto da 2 elementi:

A.1

lettera firmata, anche digitalmente, dal Legale Rappresentante con la quale viene indicato il trimestre di riferimento, l'importo totale richiesto e viene dichiarato che l'accoglienza prestata è stata effettuata all'interno delle ipotesi normativamente disciplinate.

Il suddetto documento viene fornito dalla **Prefettura**

A.2

attraverso una funzionalità presente sul **SIM**, l'Ente Locale genera un file *excel*, contenente i dati di ogni singolo trimestre, che dovrà essere integrato nelle ultime due colonne. Non è possibile utilizzare file creati con altre modalità. Si specifica che, oltre al file in formato *excel* aperto, l'Ente Locale deve trasmettere alla Prefettura copia del documento firmata, anche digitalmente.



COLLOCAMENTO DEL MINORE IN LUOGO SICURO - art 403 cc

La pubblica autorità, di cui all'**art. 403 cc**,
fa riferimento anche al sindaco e ai servizi sociali locali

l'art. 403 legittima provvedimenti di urgenza
in presenza di una situazione di imminente pericolo per il minore

i Servizi sociali

nel caso in cui riscontrino l'esistenza di una situazione di questo tipo,
segnaleranno l'abbandono al Tribunale per i minorenni
o provvederanno all'**affidamento familiare**
nei modi previsti dalla legge 183/1984 e ss. mm.



MINISTERO
DELL'INTERNO



ACCOGLIENZA EX ART 19 D. LGS 142/2015

Il D.Lgs. 142/2015 all'art 19,
recepita l'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 10 luglio 2014,
ha sviluppato **il sistema di accoglienza** per
tutti i minori non accompagnati (richiedenti protezione e non),
prevedendo **due fasi consequenziali**:

1. la costituzione di strutture governative di prima accoglienza, istituite dal Ministero dell'Interno, al fine di garantire il soccorso e la protezione immediata dei minori.
2. il passaggio in strutture di seconda accoglienza degli Enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR, ora SIPROIMI).



MINISTERO
DELL'INTERNO



ACCOGLIENZA EX ART 19 D. LGS 142/2015 (segue)

Nel caso in cui le strutture della rete SPRAR **risultino indisponibili**, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal Comune dove si trova il minore tenendo in considerazione il superiore interesse del minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale *istituito ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 142/2015* presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza

I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati



ACCOGLIENZA

Fino alla legge di stabilità 2015 lo Sprar ospitava soltanto i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ex art. 26 del D.Lgs. 25/2008. La legge di stabilità 2015 ha previsto che i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale possano accedere ai servizi Sprar, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili (art. 1, comma 183, L. n. 190/2014).

La medesima legge ha disposto il trasferimento della gestione del Fondo per l'accoglienza dei MSNA dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'interno (L.190/2014, art. 1, co.181-182)



ACCOGLIENZA EX ART 19 D. LGS 142/2015 (segue)

In ultimo la legge prevede che,
in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di MNSA,
i Prefetti possono attivare
strutture di accoglienza temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati
art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. n. 42/2015,
introdotto da art. 1-ter, D.L. n. 113/2016



MINISTERO
DELL'INTERNO



PRIMA ACCOGLIENZA

Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, **per il tempo strettamente necessario**, comunque non superiore a trenta giorni,

- all'identificazione che si deve concludere entro dieci giorni, e
- all'eventuale accertamento dell'età, nonché
- a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore
- sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale



MINISTERO
DELL'INTERNO



SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI

Circa la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati – SPRAR adesso SIPROIMI (come rinominato dal D.L. n. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018)

La normativa dispone che i minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari



SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI

La nuova disposizione normativa del 2018,
riserva l'accesso al SIPROIMI ai minori stranieri non accompagnati,
anche non richiedenti asilo
accedono ai progetti del SIPROIMI
diretti ad offrire
assistenza e servizi di inclusione sociale e
a favorire i percorsi di autonomia, definendo in perfetta continuità con il
passato l'accesso di tutti i MSNA al Sistema di protezione, a prescindere
dall'eventuale proposizione dell'istanza di protezione

Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del
27/12/2018, avente ad oggetto
*D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 –
Profili applicativi*



SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI

Per i MSNA che abbiano formalizzato la richiesta di protezione internazionale, la L. 132/2018 dispone che i richiedenti protezione internazionale possano restare nel Sistema fino alla definizione della procedura (art 12 co. 5 bis DL 113/2018 convertito il L. 132/2018)



SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI

Graduale assorbimento di tutti i MSNA
all'interno del sistema di accoglienza SIPROIMI

Confluiscono nel SIPROIMI i MSNA attualmente presenti:

- presso le strutture temporanee attivate dai Prefetti ai sensi dell'art. 19 comma 3 bis del D.Lgs n. 142/2015
- presso le strutture temporanee di prima accoglienza di alta specializzazione finanziati dai fondi FAMI e attivati dal Ministero dell'Interno
- presso le strutture dei Comuni che assicurano l'accoglienza ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs n. 142/2015

Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del
27/12/2018, avente ad oggetto
*D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 –
Profili applicativi*



MINISTERO
DELL'INTERNO



SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI

All'interno della già citata Circolare

Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 27/12/2018, avente ad oggetto “D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi

è posta l'attenzione sul fatto che il SIPROIMI, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza e di inclusione dei minori stranieri non accompagnati

e che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art.13 L. 47/2017, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età **(proseguo amministrativo)**.



MINISTERO
DELL'INTERNO



EQUIPARAZIONE

La normativa applicabile ai minori stranieri non accompagnati è la stessa cui soggiacciono i minori cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

Art. 1 della L. 47/2017

I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea



MINISTERO
DELL'INTERNO




1 sessione

PRESA IN CARICO DEL MSNA

*tutte le slide e i video dei seminari
nella
WEBINAR GALLERY SIPROIMI
www.sprar.it/webinar*

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**



MINISTERO
DELL'INTERNO



ATTORI ISTITUZIONALI A CONFRONTO

ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI